



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☎ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

🌐 www.comune.mamoiada.nu.it ✉ info@comune.mamoiada.nu.it) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT3410101586720000065015838

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 26 del 20/11/2020

Oggetto: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19

PRESO ATTO della continua e costante crescita della curva dei contagi così come comunicati dal competente Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.;

AVUTA LETTURA dell'art. 50, comma 5, del TUEL che, limitatamente al “*caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*”, riconosce al Sindaco il potere di ordinanza;

FATTO RIFERIMENTO:

- all'art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 1978, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, circoscrivendone l'oggetto esclusivamente alle materie in cui il medesimo potere di ordinanza è attribuito al Ministro della salute (igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);
- all'art. 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale ha rimodellato nei presupposti e nell'efficacia temporale il generale potere di ordinanza sindacale, subordinandone l'esercizio all'effettiva sussistenza di “*specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio*”;
- al D.P.C.M. 03/11/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

CONSIDERATO che, nel tutelare il preminente interesse alla salute pubblica, si rende necessario adottare delle misure maggiormente restrittive, rispetto a quelle determinate dal legislatore statale, che incidano sui luoghi dove è possibile il verificarsi di assembramenti non controllabili;



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☎ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

🌐 www.comune.mamoiada.nu.it ✉ info@comune.mamoiada.nu.it) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT3410101586720000065015838

RITENUTO di dover emettere ordinanza di chiusura dei bar presenti nel Comune di Mamoiada e di dover adottare nuovi parametri per l'accesso regolamentato nelle attività non oggetto di chiusura, quali azioni di contenimento del rischio di diffusione del virus;

VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;

ORDINA

- la chiusura dei bar presenti nel comune di Mamoiada, sono esclusi quelli presenti nelle area di servizio sulla SS 389;

- accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per i locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadri, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita garantendo uno spazio di dieci metri quadri a persona;

- il presente provvedimento ha efficacia dal 20 novembre 2020 fino a revoca che sarà disposta in funzione dell'accertata riduzione dei casi di contagio.

RAMMENTA

É fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base della presente ordinanza e delle linee guida vigenti. In caso di sua violazione, la sanzione sarà quella prevista dall'art. 2, primo comma, del decreto legge n. 33/2020, convertito nella legge n. 74: «Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 (ovvero pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000)».

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE

di aggiornare e integrare l'evento n. 6570 del 24/08/2020 registrato sulla procedura ZeroGis della Protezione Civile Regionale;



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☎ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

🌐 www.comune.mamoiada.nu.it ✉ info@comune.mamoiada.nu.it) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

la trasmissione della presente Ordinanza:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Prefetto di Nuoro
- al Presidente della Giunta Regionale della Regione Sardegna
- al Prefetto di Nuoro
- alla Direzione generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna
- alla Direzione di Prevenzione della Asl di Nuoro

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna, entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Luciano Barone